

XIV - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 16 OTTOBRE 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 16, del mese di ottobre, alle ore 11,20, nella sede della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal Presidente via PEC, con note prott. nn. 27901/U, 27907/U del 9 ottobre 2018 e successive integrazioni prott. nn. 28030/U e 28031/U del 10 ottobre 2018 e 28113/U e 28114/U dell'11 ottobre 2018, per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Marchese Michele Artigianato

5. Politino Salvatore Commercio

6. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTI: Sandro Gambuzza e Fabio Scaccia.

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei conti.

SEGRETARIO: Dott. Alfio Pagliaro Segretario Generale coadiuvato dal Dirigente Ufficio Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta

O M I S S I S

Si allontana definitivamente il Vice Presidente Salvatore Politino

O M I S S I S

Deliberazione n. 93 del 16 ottobre 2018

OGGETTO: Conferma affidamento all'Agenzia delle Entrate - Riscossione e a Riscossione Sicilia S. p. A. dell'attività di riscossione coattiva delle entrate di natura tributaria e non riscosse dalla Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale."

GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 93

DEL 16 OTTOBRE 2018

OGGETTO: Conferma affidamento all’Agenzia delle Entrate - Riscossione e a Riscossione Sicilia S. p. A. dell’attività di riscossione coattiva delle entrate di natura tributaria e non riscosse dalla Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale.”

Riferisce il Segretario Generale in tema di evasione del diritto annuale non versato dalle imprese, conformemente all'art. 11 del D.M. 11 maggio 2011 n. 359, le Camere di Commercio definiscono il diritto non versato e provvedono alla riscossione coattiva delle somme dovute dal contribuente. Per tale riscossione, ai sensi dell'art. 8 del Decreto 27 gennaio 2005 n. 54, le stesse in caso di omesso pagamento del diritto annuale irrogano le relative sanzioni mediante iscrizione a ruolo senza previa contestazione, per cui gli Enti camerali per l'emissione a ruolo del diritto non pagato si affidavano prima ad Equitalia e a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in Legge n. 225 dell'1 dicembre 2016 che prevede a decorrere dall'1 luglio 2017 la soppressione di Equitalia, l'esercizio della riscossione deve essere affidato alla subentrante Agenzia delle Entrate e per le unità produttive situate in Sicilia a “Riscossione Sicilia S.p.A.”.

Riscossione Sicilia S.p.A. nel mese di maggio 2017, ha comunicato che per continuare il suo servizio di riscossione necessita di apposita deliberazione di affidamento incarico, deliberazioni comunque adottate dalle tre Camere di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa, per cui oggi la nuova Camera necessita di riassumere le predette deliberazioni affidando in continuità il “servizio di riscossione” all'Agenzia delle Entrate e per le unità produttive situate in Sicilia a “Riscossione Sicilia S.p.A.” conformemente alla relazione dell'ufficio Ragioneria che qui di seguito si riporta:

“VISTO l’articolo 18, comma 1, *lett. a)*, della legge n. 580/1993, come modificato dal D.lgs. 25 novembre 2016, n. 219, il quale prevede, fra l’altro, che al finanziamento ordinario delle Camere di commercio si provvede mediante il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dello stesso articolo 18;

VISTO il comma 7 del medesimo articolo 18 della legge n. 580/1993 il quale prevede che con uno o più regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina i presupposti per il pagamento del diritto annuale nonché le modalità e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione del diritto annuale;

VISTO il comma 8 del medesimo articolo 18 della legge n. 580/1993 il quale prevede che con il regolamento di cui al comma 7 sono, altresì, disciplinate le modalità di applicazione delle sanzioni per il caso di omesso o tardivo pagamento del diritto annuale, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni e all'articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 11 del D.M. 11 maggio 2001, n. 359 che prevede che ... "le Camere di commercio definiscono il diritto non versato e provvedono alla riscossione coattiva della somma complessivamente dovuta dal contribuente";

VISTO che l'articolo 8 del decreto 27 gennaio 2005, n. 54, "*Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale*" dispone che "*le sanzioni previste dal presente regolamento sono irrogate dalla Camera di commercio competente per territorio con irrogazione immediata mediante iscrizione a ruolo senza previa contestazione*";

VISTO che l'articolo 1, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge n. 225 del 1° dicembre 2016 prevede, a decorrere dal 1° luglio 2017, la soppressione di Equitalia e che, dalla stessa data, l'esercizio delle funzioni della riscossione nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005 sia svolto da un nuovo ente, denominato 'Agenzia delle entrate – Riscossione' che subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle sciolte società del Gruppo Equitalia;

VISTO l'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, che stabilisce che "*le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196 possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale, le attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie ...*"

CONSIDERATO che le Camere di commercio riscuotono il diritto annuale mediante il sistema di riscossione coattiva a norma di disposizioni ancora vigenti, quali l'art. 17, comma 1, del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e, in particolare, il comma 3 dello stesso articolo 17 che prevede che "*continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto*". La riscossione coattiva del diritto annuale tramite ruolo è inoltre prevista dalla disciplina di diretto riferimento del diritto annuale sopra richiamata;

CONSIDERATO che le Camere di Commercio riscuotevano il diritto annuale mediante ruolo già da prima dell'entrata in vigore del predetto D.lgs. n. 46 del 1999, ai sensi dell'articolo 34 del D. L. 22 dicembre 1981 n. 786 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51;

CONSIDERATO che con la nota del 24 maggio 2017, Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. e che, analogamente, con la nota del 31 maggio 2017, Riscossione Sicilia S.p.A. hanno comunicato che, da dopo il 30 giugno 2017, in assenza della delibera di affidamento, non sarebbe stato possibile inviare le minute di ruolo ad Equitalia e a Riscossione Sicilia, con la conseguenza del blocco, dal 1° luglio 2017, della riscossione coattiva delle entrate attualmente riscosse tramite ruolo;

PRESO ATTO che Unioncamere nazionale, con nota prot. n. 12716 del 7.6.2017, alla luce della superiore normativa, riteneva necessario che le Camere adottassero una deliberazione al fine di potere affidare al nuovo ente i ruoli per la riscossione del diritto annuale;

RILEVATO che Unioncamere, al fine di valutare la conduzione della riscossione da parte del nuovo ente, suggeriva alle Camere di fissare la scadenza dell'affidamento del servizio fino al 31 dicembre 2018;

VISTO le deliberazioni adottate a tal proposito dalle preesistenti Camere di Commercio di Catania e da quella di Ragusa, le quali, affidavano il servizio al nuovo ente fino al 31 dicembre 2018;

Preso atto che dal 4 settembre 2017, ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 settembre 2015, le tre preesistenti Camere di Commercio di Catania, di Ragusa e di Siracusa, sono state accorpate in un unico ente denominato “Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale”;

PRESO ATTO che il nuovo Ente, sulla base del citato decreto ministeriale, dalla data di accorpamento è subentrato nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali delle citate tre Camere;

VISTA la nota Unioncamere prot. n. 26561 del 21.9.2018, con la quale, riprendendo la problematica e rappresentando l’opportunità di mantenere il servizio di riscossione coattiva attuale attraverso il soggetto pubblico Agenzia Entrate – Riscossione, ritiene inevitabile procedere a deliberare, salvo successiva revoca, il proseguimento del servizio con Agenzia Entrate – Riscossione;

CONSIDERATO che appare quindi necessario procedere alla assunzione della delibera di incarico per la riscossione coattiva mediante ruolo esattoriale in favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione e in favore di Riscossione Sicilia S.p.A. oltre il termine del 31 dicembre 2018”;

LA GIUNTA CAMERALE

Udita e Condivisa la superiore relazione;

All'unanimità,

DELIBERA

di affidare al nuovo ente “*Agenzia delle entrate – Riscossione*” e, per le unità produttive situate in Sicilia, a “*Riscossione Sicilia S. p. a.*”, la riscossione coattiva tramite ruolo dei diritti annuali e delle relative sanzioni e interessi dovuti alle Camere di commercio a norma dell’articolo 18, della legge n. 580/1993 ss.mm.ii., oltre alle altre entrate, proprie o per conto dell’erario, finora riscosse tramite ruolo dalle Camere di commercio.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE

pietro agen